

Deliberazione n. 218/2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 19 ottobre 2021
Comune di Pontenure (PC)
Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che se pure *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), non debba escludersi la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre *"quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo"*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *"congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Pontenure (PC)**;

VISTA la nota prot. n.9218 in data 29 settembre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota n. 9499 del 12 ottobre 2021, a firma del Sindaco, del responsabile del settore finanziario del Comune e dell'Organo di revisione unico;

VISTA l'ordinanza presidenziale 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio in data odierna;

UDITO il relatore;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Pontenure ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Pontenure.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 134.744,14	€ 313.958,47
Equilibrio di parte capitale	€ 127.659,00	€ 332.537,71
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 262.403,14	€ 646.496,18

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. Per gli esercizi 2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018, il Comune ha applicato avanzo per complessivi € 347.260,00 prevalentemente a finanziamento di spese di investimento e nel 2019 ha applicato avanzo per € 366.340,00 di cui € 262.914,00 a salvaguardia degli equilibri di bilancio per spese correnti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 1.732.066,20	€ 1.513.432,12
Residui attivi	€ 1.672.741,33	€ 2.066.982,10
Residui passivi	€ 1.271.052,40	€ 1.226.089,55
FPV per spese correnti	€ 58.863,15	€ 54.053,71
FPV per spese in conto capitale	€ 249.985,50	€ 79.398,85
Risultato di amministrazione	€ 1.824.906,48	€ 2.220.872,11
Totale accantonamenti	€ 201.836,02	€ 212.148,00
di cui: FCDE	€ 201.836,02	€ 155.996,86
Totale parte vincolata	€ 53.639,07	€ 97.514,07
Totale parte destinata agli investimenti	€ 297.637,23	€ 198.501,63
Totale parte disponibile	€ 1.271.794,16	€ 1.712.708,41

Si osserva che per entrambe le annualità, risultano accantonamenti per il FCDE, calcolato con il criterio ordinario, per indennità fine mandato del Sindaco, per fondo rischi contenzioso che nell'anno 2018 vengono accantonate in maniera non corretta tra i fondi vincolati, ma che trovano la giusta collocazione tra i fondi accantonati nel rendiconto 2019, nel quale vi sono alla voce, altri accantonamenti quote relative al fondo miglioramento efficienza servizi ed arretrati contrattuali;

Non risultano accantonamenti per il fondo perdite partecipate, in quanto l'Ente dichiara nei questionari non ricorrerne la fattispecie.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 1.169.781,68	€ 533.873,15	45,64 %	€ 883.762,57	€ 280.958,46	31,79 %
Tit.1 competenza	€ 3.491.482,76	€ 3.243.628,72	92,90 %	€ 3.156.357,51	€ 2.822.085,34	89,41 %
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 364.086,22	€ 189.080,10	51,93 %	€ 442.057,35	€ 204.050,43	46,16 %
Tit.3 competenza	€ 675.218,90	€ 407.667,65	60,38 %	€ 670.434,75	€ 423.214,37	63,13 %

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione si hanno sul titolo primo delle entrate, relativamente al conto residui.

L'Ente ha inoltre svolto attività di contrasto all'evasione tributaria, come si evince al punto 2.1 della Sezione I.III dei questionari a consuntivo, con risultati modesti nell'anno 2018 sul fronte delle riscossioni, in cui su accertamenti complessivi per l'attività di recupero Imu/Tasi e Tarsu/Tia/Tares/Tari pari ad € 60.000,00 le riscossioni sono state di € 6.960,35 e nessun accantonamento a FCDE sia a competenza che a rendiconto. Un buon miglioramento sul fronte incassi si è avuto nell'anno 2019, nel quale a fronte di accertamenti complessivi pari ad € 71.967,89 si sono realizzati incassi per € 42.123,42, ma con nessun accantonamento a FCDE.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 1.732.066,20	€ 1.513.432,12
Anticipazione di tesoreria	NO	NO
Cassa vincolata	€ 0,00	€ 0,00
Tempestività dei pagamenti	- 4,60 gg	-11,24 gg

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti, il cui indice annuale è sempre in miglioramento anche negli esercizi successivi. Attesta, inoltre, che l'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, Tuel.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 2.540.161,85	€ 2.260.243,72

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del Tuel con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari al 2,84 % per l'anno 2018 e al 2,35 % per l'anno 2019.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

Non viene contratto nuovo debito in entrambe le annualità.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2018 ed il rendiconto 2019 sono stati approvati oltre i termini di legge;
- la trasmissione a BDAP degli schemi di bilancio a rendiconto, a seguito della ritardata approvazione dello stesso, è avvenuta per l'anno 2018 oltre il termine di legge (14 giugno 2019), così pure per l'anno 2019 mediante due invii, l'ultimo dei quali con esito controlli positivo il 19 agosto 2020;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019, le spese impegnate a rendiconto 2018 e 2019, coperte da FPV, imputate ad un solo esercizio, si riferiscono sia alla parte corrente che a quella investimenti;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2018 e 2019 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;

- nel 2018 e 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non sono stati segnalati in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale. L'Ente ha tuttavia affermato che a causa della mancanza di personale negli uffici, non ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali a causa dell'ingente quantità di dati da elaborare;
- dal questionario sui rendiconti, l'Ente dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate, l'Ente ha comunque una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
- nei questionari l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione motivando il fatto che il Comune ha come unica partecipata Lepida Spa, con una quota di partecipazione di 0,0014 %, verso la quale non sussistono per entrambi gli esercizi debiti e crediti reciproci;
- l'Ente non partecipa ad un'Unione;

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Pontenure (PC) era stato destinatario di pronunce inerente al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (deliberazione n. 88/2013/PRSE), con cui la Sezione aveva segnalato all'Ente la presenza di criticità riguardo equilibri di bilancio in relazione ad entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, spese di personale per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, d.l. n.78 del 2010 e successive modificazioni e per mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;

2.3. In esito agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 9218 del 29 settembre, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- approvazione dei rendiconti 2018 e 2019 oltre i termini di legge;
- informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'ASP;
- precisazioni ed aggiornamenti in merito alla quantificazione del fondo

- passività potenziali e oneri da contenzioso;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
 - assenza di cassa vincolata;
 - utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile alla parte corrente nell'anno 2019 per far fronte alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - persistenza nelle scritture contabili dell'Ente, di residui passivi provenienti dal 2018 ed esercizi precedenti;
 - controlli interni;

2.4. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. CdC n. 9499 del 12 ottobre 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1 In merito all'approvazione dei rendiconti 2018 e 2019 in ritardo e conseguente trasmissione dei dati a BDAP , in quanto il rendiconto 2018 è stato deliberato in data 18 maggio 2019 e quello relativo all'esercizio 2019 è stato deliberato il 17 luglio 2020 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata rispettivamente in data 14 giugno 2019 e in data 13 agosto 2020, si è chiesto all'Ente di confermare il rispetto del divieto di assunzione durante il periodo di inadempimento previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l'Ente conferma il rispetto del divieto di assunzione durante il periodo di inadempimento. Specifica, infatti, che nel 2019 ha proceduto ad un'unica assunzione con decorrenza 15 giugno 2019 di un operaio ed anche per l'2020 si è avviata un'unica assunzione relativa ad un istruttore direttivo, ex art. 110, comma 1 D.lgs. 267/2000 con decorrenza 23 ottobre 2020.

2.4.2 In merito alla richiesta di indicare se l'Ente abbia partecipazioni dirette in ASP e di fornire il dettaglio dei crediti e debiti reciproci con la stessa al 31 dicembre delle annualità 2018 e 2019, il Comune dichiara di non aver mai avuto e di non avere a tutt'oggi partecipazioni dirette in ASP, in quanto nel distretto socio sanitario di Levante, di cui il Comune fa parte, non è prevista questa forma di gestione dei servizi ed in tal senso richiama le deliberazioni di Giunta comunale con le quali è stato definito il gruppo amministrazione pubblica.

2.4.3 In merito agli accantonamenti effettuati a fondo rischi contenzioso nel Risultato di Amministrazione di entrambi gli esercizi in esame e a quanto dichiarato dall'Organo di revisione nella sua relazione anni 2018 e 2019, per cui tali accantonamenti sono stati fatti per motivi prudenziali, viene confermato quanto contenuto nelle relazioni sottoscritte dal precedente revisore unico per cui

il Comune ha accantonato per eventuali contenziosi la somma di € 50.000,00 per l'anno 2018 e di € 15.000,00 per l'anno 2019 a titolo prudenziale in quanto è stato verificato non esistere contenziosi al 31 dicembre e non essere stati determinati debiti fuori bilancio negli anni in esame. Tale applicazione ha riguardato anche il rendiconto dell'anno 2020, nel quale le risorse accantonate a fondo rischi contenzioso non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2019 e risultano essere pari ad € 15.000,00.

2.4.4 Riguardo all'efficienza nell'attività di contrasto all'evasione tributaria e sulle ragioni della bassa riscossione nell'anno 2018, in cui su accertamenti di € 60.000,00 si sono riscossi € 6.960,35 seppur il dato delle riscossioni risulti poi migliorato nell'anno 2019, nel quale per accertamenti emessi di € 71.967,89 se ne sono riscossi € 42.123,43, si sono chiesti aggiornamenti sulle attività di riscossione successive al 2019 e di motivare il mancato accantonamento a FCDE per gli anni 2018 e 2019. A riguardo, il Comune spiega che per quanto concerne l'esercizio 2018, gli avvisi di accertamento sono stati trasmessi nel mese di dicembre e questo motiva la bassa percentuale di riscossione a competenza, in quanto una parte rilevante di incassi pari ad € 49.130,59 si è verificata poi a residuo nell'anno successivo. Anche per l'anno 2019 gli avvisi di accertamento sono stati trasmessi tra il mese di novembre e dicembre e i residui attivi derivanti da accertamenti per recupero evasione tributaria esercizi precedenti al 1° gennaio 2020 ammontavano ad € 33.723,52 di cui l'ente nel 2020 ha riscosso € 34.997,99, pertanto la riscossione effettuata negli anni successivi ha indotto l'ente a giustificare il mancato accantonamento a FCDE.

2.4.5 In merito alla richiesta di motivare l'assenza della cassa vincolata per entrambe le annualità, il Comune ha precisato che non ha provveduto a vincolare alcuna somma, in quanto non esistono sul conto del Tesoriere al 31 dicembre di entrambi gli esercizi 2018 e 2019 somme soggette a vincoli di destinazione di cui alla lettera d) art. 180 D.lgs.267/2000. Per completezza di informazioni, riferisce che è rimasto da incassare solo un importo residuo di € 135.140,10 relativo ad un mutuo stipulato nel 2008 per l'ampliamento del polo scolastico, la cui opera è stata ultimata nel 2014 e che ad oggi non si prevede di utilizzare tale somma, per la quale se venisse chiesto alla Cassa DD.PP. un diverso utilizzo del mutuo e venisse riconosciuto, il Comune provvederà a vincolarla. Inoltre, per quanto riguarda le somme da trasferimenti, fa presente che le erogazioni di tali somme avvengono a rendicontazione degli importi già liquidati e pagati dal Comune utilizzando fondi liberi.

2.4.6 In merito alla richiesta di illustrare brevemente le motivazioni che

hanno indotto nell'anno 2019 all'applicazione di quote di avanzo disponibile alla parte corrente per far fronte alla salvaguardia degli equilibri, l'ente ha spiegato che tali tipologie di spese relative a spese di personale per adeguamenti contrattuali dell'anno in corso, nuove assunzioni a seguito di pensionamenti, spese per conguagli utenze, spese relative alla gestione entrate tributarie e servizi fiscali, manutenzione ordinaria del territorio, spese funzionamento asilo nido ed integrazione rette minori, non erano state previste in sede di redazione del bilancio di previsione e sono state integrate a seguito dell'approvazione del rendiconto 2018 avuta contezza della quota disponibile di avanzo libero.

2.4.7 In merito alla richiesta di motivare la persistenza nelle scritture contabili dell'Ente di residui passivi provenienti dal 2018 ed esercizi precedenti, l'Ente comunica che per quanto riguarda le spese correnti, trattasi di indennità per le commissioni edilizie ed impegni di consulenze non ancora conclusi, mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale trattasi di spese per le quali i lavori erano stati eseguiti e non presentate le fatture, oneri di edilizia religiosa e somme relative ad espropri. A completamento, l'Ente precisa inoltre che a termine dell'anno 2020, dei residui da esercizi 2018 e precedenti è rimasta esclusivamente la somma di € 38.477,82 relativa ad espropri.

2.4.8 In merito inoltre alla richiesta di motivare le ragioni che vedono un incremento tra le due annualità dei residui attivi conservati a rendiconto, che passano da € 1.672.741,33 nel rendiconto 2018 ad € 2.066.982,10 a rendiconto 2019, il Comune illustra la difficile situazione organizzativa creatasi nel 2019 a seguito della cessazione di cinque unità e l'assenza di un'ulteriore figura andata in maternità con il conseguente rallentamento dell'attività degli uffici, in particolar modo nell'ambito dell'attività di riscossione, non potendo procedere alla sostituzione di personale nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa. Inoltre, i residui da contributi per investimenti, principalmente statali, hanno registrato un incremento, in quanto tali somme vengono erogate a rendiconto dopo aver effettuato i pagamenti per le varie opere oggetto di contribuzione.

2.4.9 In merito allo svolgimento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, viene dichiarato che dal controllo della documentazione agli atti del Comune si trova conferma del solo invio di cui all'art. 147-bis, c.3, Tuel, relativo al controllo degli atti del secondo semestre 2018.

2.5. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze

dell'istruttoria svolta sul Comune di Pontenure (PC) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte*

dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1,

della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli*

investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Pontenure (PC), selezionato in base al criterio n. 1, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1. Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delib. n. 55/2021/PRSE, 41/2020/PRSP)

Dalle risultanze istruttorie emerge che il rendiconto per l'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 18 maggio 2019 ed il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 17 luglio 2020, oltre il termine di legge e in esito all'istruttoria svolta sul punto, il Comune ha confermato il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 relativo al divieto di assunzione di personale nel periodo dell'inadempimento.

La Sezione ritiene opportuno segnalare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione di documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente.

Il Collegio rammenta che dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi

degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 267/2000), e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, l. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali). Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2-bis del Tuel, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del medesimo TUEL.

3.2. Efficacia dell'attività di riscossione dell'ente.

(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 108/2020/PRSP, n. 129/2020/PRSE, n. 54/2021/PRSE, n. 63/2021/PRSE, n. 109/2021/PRSE e n. 207/2021/PRSE)

In entrambi gli esercizi presi in esame, il Comune mostra una bassa percentuale di riscossione dei residui relativi ad entrate proprie, come evidenziato dalla tabella riportata in premessa e con la risposta istruttoria il Comune ha motivato il rallentamento di questa fase di riscossione fornendo chiarimenti in relazione alle difficoltà di organico che nel 2019 hanno visto la cessazione per pensionamento di 5 unità di personale ed una maternità, con la conseguente impossibilità di far fronte a delle sostituzioni per i vincoli normativi imposti in materia di assunzioni di personale e come ciò abbia influito sulla fase di riscossione avvenuta nell'esercizio successivo. Nell'anno 2020, come da relazione dell'Organo di revisione a rendiconto, la percentuale di riscossione in conto residui sui residui iniziali attivi, si attesta al 43,62 %. Il Comune, inoltre, nell'ambito dell'attività di recupero evasione tributaria, nell'anno 2018 ha mostrato una bassa capacità di riscossione (su € 60.000,00 accertamenti risultano riscossioni per € 6.960,35) andata poi in parte migliorando per l'anno 2019 (su € 71.967,89 di somme accertate ne sono state incassate a competenza € 42.123,43) e conclusasi

nell'anno 2020, in cui tali residui attivi sono stati quasi tutti interamente riscossi.

La Sezione nel prendere atto dei chiarimenti intervenuti richiama, in via generale, l'esigenza di una particolare cura per le entrate in questione, la qual cosa ha un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso e ovviamente sullo smaltimento dei residui attivi. Ed è pertanto raccomandabile l'esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

La Sezione rileva, inoltre, al riguardo, che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione, inoltre, nell'ambito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, pur prendendo atto della volontà dell'ente di garantire una corretta programmazione e continuità per tale tipologia di entrata negli esercizi successivi, sottolinea, in via generale, come solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" delle poste di entrata e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso), può garantire la osservanza del principio di integrità e universalità del bilancio, la quale può preservare l'ente locale dall'irregolare successivo "accumulo" di residui attivi che, se di rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

La Sezione ritiene infine necessario rammentare che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla

constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, invitandolo a proseguire nell'attività di contrasto della stessa.

3.3 Controlli interni.

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 73/2021/VSGC, n. 109/2021/PRSE e n. 167/2021/PRSE)

Dalle acquisizioni istruttorie emerge che, in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, il Comune, dalla documentazione in atti, abbia provveduto all'invio di cui all'art. 147-bis, comma 3, Tuel, delle sole risultanze del secondo semestre 2018.

In proposito giova rammentare che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, la suddetta trasmissione da parte del Segretario all'Organo di revisione è finalizzata a consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del Tuel.

Ed infatti, come previsto dalla citata disposizione del Tuel, l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a tal fine anche tecniche motivate di campionamento.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che l'eventuale mancata trasmissione palesa anche una sostanziale inadeguatezza dei controlli interni, eventualmente rilevante sotto il profilo delle connesse responsabilità indotte dalle

omissioni dei soggetti responsabili dei controlli anche sul versante della lesione dell'equilibrio finanziario dell'Ente, la Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi finanziari.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Pontenure:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Pontenure.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 22 ottobre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)